

## APPUNTI LEZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

### 1. *I soggetti e gli attori nella Comunità internazionale*

Il diritto internazionale pubblico racchiude le norme sovranazionali che disciplinano il rapporto tra Stati; il diritto internazionale privato e processuale è invece il corpus normativo di origine interna, che fa dunque riferimento al diritto nazionale, utilizzato a fronte di controversie che riguardano rapporti internazionali (esempio: divorzio tra persone di nazionalità differenti).

Per ciò che concerne il diritto internazionale pubblico, esso comprende norme sovranazionali non presenti nell'ordinamento nazionale, volte a disciplinare i rapporti tra soggetti internazionali; pertanto ordinamento internazionale e ordinamento nazionale sono due sistemi completamente indipendenti ed autonomi l'uno dall'altro. Da ciò ne consegue che, anche i destinatari delle norme dei due ordinamenti sono differenti: nel caso nazionale essi coincidono con gli individui/persone fisiche e giuridiche; nel sistema internazionale invece i titolari di diritti e doveri sono enti collettivi, ossia gli Stati. Inoltre le norme del diritto internazionale vengono create dagli Stati stessi, per cui i soggetti destinatari delle norme sono anche legislatori delle norme stesse; per tale motivo la creazione di norme viene improntata ad un principio consensualistico.

Questo è possibile poiché tutti gli Stati, in quanto sovrani, e quindi autonomi e indipendenti, sono considerati dal punto di vista giuridico uguali; al tempo stesso la condizione di sovranità degli Stati fa sì che a livello internazionale manchi un apparato sia esecutivo, che legislativo, che giudiziario (non vi sono corti internazionali di giustizia con giurisdizione obbligatoria) e che pertanto il diritto internazionale soffra di effettività concreta.

Tale condizione di sovranità comporta poi il divieto degli Stati di giudicarsi gli uni con gli altri ("tra pari non ci si può giudicare") ed il divieto di intromissione ed interferenza con le questioni interne di un altro Stato (esempio: presunto caso di intromissione nelle elezioni americane Trump-Clinton attraverso la fuga di e-mail della candidata femminile; intervento dell'ambasciatore turco per richiesta estradizione di alcuni rifugiati ed oppositori politici in Italia).

La nozione di Stato come concepita odiernamente compare con la Pace di Westfalia (1648), al termine cioè della Guerra dei Trent'anni; in questa occasione infatti vengono emanati tre trattati internazionali, uno siglato a Osnabrück e due a Münster, i quali fondano la teoria della sovranità ed implicitamente dell'uguaglianza giuridica (in particolare con l'articolo 65 del trattato di Münster si sancisce che ogni Stato possiede il diritto di condurre liberamente trattati, in veste di ente autonomo e indipendente, con terzi per concludere la propria sopravvivenza).

Ai sensi del diritto internazionale, affinché si possa considerare come tale uno Stato sovrano, nonché soggetto di diritto internazionale stesso, si necessita la presenza di una serie di elementi, i quali vennero esplicitamente elencati nell'articolo 1 della convenzione di Montevideo del 1933 sui diritti e obblighi degli Stati: popolazione permanente; territorio definito; governo; capacità di condurre e intrattenere relazioni internazionali con altri Stati.

*("Article 1 of Montevideo Convention: The state as a person of international law should possess the following qualifications: a permanent population; a defined territory; government; and capacity to enter into relations with the other States").*

A loro volta questi elementi appartengono a due categorie distinte, entrambe necessarie affinché uno Stato possa essere considerato tale ai sensi del diritto internazionale: l'elemento della capacità di condurre e intrattenere relazioni internazionali con altri Stati rientra nella sovranità esterna, intesa come indipendenza ed autonomia giuridica; essere propri di sovranità esterna significa dunque non avere obblighi giuridici da parte di altri ordinamenti per ciò che concerne le scelte relazionali con altri Stati; essa tuttavia non dipende, e quindi non viene messa in discussione, da dipendenze politiche, militari ed economiche di uno Stato nei confronti di un altro.

E' possibile citare esempi di un enti giuridicamente non indipendenti e quindi non dotati di sovranità esterna e non considerati dal diritto internazionale come Stati sovrani: gli Stati fantoccio, ossia Stati apparentemente dotati di autonomia, ma che in realtà sono estensioni del governo di un altro Stato; le colonie, in quanto interamente gestite dalla Madrepatria; gli enti territoriali interni ad uno Stato non aventi competenze in politica estera (regioni, Länder, Stati Federali Americani).

Popolazione permanente, territorio definito e governo rientrano invece nella categoria della sovranità interna.

La popolazione viene intesa dal diritto internazionale come il gruppo di persone che vive in modo stabile su un determinato territorio ed è soggetto al potere di un determinato Stato; essa pertanto si slega dal concetto di cittadinanza, nazionalità ed etnia, riferendosi piuttosto a quello di residenza; inoltre non necessita di una quantità minima di individui che la compongano.

Per ciò che concerne le popolazioni nomadi, le quali non essendo stanziali hanno collegamenti con più Stati, secondo quanto affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia negli anni '70, rientrano nella popolazione dello Stato con cui possiedono il collegamento più stretto; per determinare quale sia questo Stato si osserva in quale Stato trascorrono più tempo, di quale Stato si considerano cittadini e in quale Stato ad esempio praticano i rituali funebri.

Il requisito del territorio è inteso come territorio naturale comprendente le terre emerse (se è un isolotto sono compresi anche 12 miglia di mare territoriale considerato ai fini della sovranità territorio emerso e 200 miglia nautiche di zona economica esclusiva) che sia in grado di sostenere la vita del popolo e all'interno del quale lo Stato possa esercitare la propria autorità.